

Programma Regionale
FESR FSE+ Basilicata 2021-2027
Priorità 1 – Basilicata smart (OS 1.3)

Azione 1.1.3.C “Sostegno al rilancio delle attività artigianali”

Avviso Pubblico

Incentivi alle imprese artigiane

Allegato I:

**RELAZIONE DI APPROFONDIMENTO
VALUTATIVO DEL PRINCIPIO DNSH**

REGIONE BASILICATA

D.G. PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITÀ

UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO, FINANZA AGEVOLATA, INCENTIVI ALLE IMPRESE E PROMOZIONE AREE ZES

ALLEGATO I

“Relazione di approfondimento valutativo del principio DNSH”

Sezione I – Anagrafica

Priorità	1 – “Basilicata Smart”
Obiettivo Specifico	<i>RSO1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)”</i>
Azione del Programma	1.1.3.C “Sostegno al rilancio delle attività artigianali”
Dispositivo attuativo	AVVISO INCENTIVI ALLE IMPRESE ARTIGIANE
Operazioni finanziabili	<i>investimenti delle imprese artigiane per migliorarne il posizionamento sui mercati internazionali ed aumentarne la competitività attraverso interventi di ammodernamento tecnologico, di innovazioni tecnologiche di prodotto, di processo e organizzative anche finalizzati a promuovere processi di transizione digitale e ambientale nella logica di artigianato digitale</i>
Tipologia di operazione	☐ Realizzazione di OO.PP. ☒ Concessione di Aiuti ☐ Acquisizione di beni e servizi

Sezione II - Valutazione

1. Coerenza delle operazioni/azioni da finanziare, mediante il dispositivo attuativo, con le finalità del sul PR FESR FSE+ 2021-2027 della Regione Basilicata (*inserire Azione di riferimento del PR*):

L'Avviso intende sostenere gli investimenti delle imprese artigiane per migliorarne il posizionamento sui mercati internazionali ed aumentarne la competitività attraverso interventi di ammodernamento tecnologico, di innovazioni tecnologiche di prodotto, di processo e organizzative anche finalizzati a promuovere processi di transizione digitale e ambientale nella logica di artigianato digitale. Tali operazioni contribuiranno al perseguimento dell'obiettivo specifico del Programma RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi.



2. Settori di intervento di cui all'Allegato 1 del Regolamento 1060/2021 associabili alle attività previste nell'ambito dell'operazione da ammettere a finanziamento:

*021 - Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi
027 - Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, marketing, co-creazione, innovazione guidata dall'utente e dalla domanda)*

3. Elementi esaminati nella valutazione approfondita:

I progetti di investimento candidabili nell'ambito dell'Avviso prevedono tra le spese ammissibili, investimenti in attivi materiali (impianti e attrezzature) e realizzazione di opere edili/murarie ed impiantistiche che richiedono di approfondimento valutativo in relazione alle specifiche modalità di soddisfacimento del principio del DNSH.

4. Investimenti/tipologia di spesa ammissibili

a) Spese tecniche relative a:

- a.1) progettazione e direzione lavori;
- a.2) collaudi previsti per legge;
- a.4) spesa relativa alle perizie tecniche nei casi e con le modalità previste di cui all'articolo 16, comma 5, del presente Avviso;

b) Spese connesse all'investimento materiale:

- b.1) suolo aziendale;
- b.2) spese di acquisto di immobile rientranti esclusivamente nella categoria catastale C (commerciale) oppure D (aree produttive).
- b.3) opere edili/murarie e impiantistiche di cui al DM 37/2008 comprese le spese di ristrutturazione
- b.4) macchinari, impianti specifici, attrezzature varie, arredi, hardware, strumentazione tecnologica, nonché i mezzi mobili strettamente necessari allo svolgimento dell'attività.

c) Spese connesse all'investimento immateriale:

- c.1) acquisto di brevetti e licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate, connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- c.2) acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.
- c.3) spese connesse all'acquisizione di certificazioni

d) Spese connesse all'acquisizione di servizi reali, rientranti nelle seguenti tipologie:

- d.1) acquisizione di consulenze specialistiche;
- d.2) consulenza per studi o indagini (quali valutazioni, strategie, note sintetiche, schemi di progettazione, manuali);

e) Spese di gestione:

- e.1) nuovo personale;



- e.2) affitto dei locali della sede operativa nel quale viene realizzato il progetto di impresa;
 - e.3) spese relative alle utenze (luce, acqua, telefono, gas e collegamento internet);
 - e.4) spese di promozione (stampa di materiale commerciale e pubblicitario, acquisto del dominio della pagina web, campionari, realizzazione pagine web, partecipazioni a fiere altro);
 - e.5) spese amministrative direttamente connesse alla redazione del progetto di investimento candidato, di assistenza contabile e fiscale.
5. Schede tecniche¹, di cui alla “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente”, ai sensi della circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022, relative alle attività previste nell’ambito dell’intervento, definite in coerenza con i criteri di vaglio tecnico di cui al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 garantendo il rispetto del principio DNSH.
- Scheda 1 – Costruzione di nuovi edifici
 - Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali
 - Scheda 3 – Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche
6. Prescrizioni e raccomandazioni da ottemperare:

Investimenti/tipologie di spese per le quali non vi è la necessità di acquisire informazioni in merito ai loro eventuali impatti ambientali

- Spese tecniche
 - a.1) progettazione e direzione lavori;
 - a.2) collaudi previsti per legge;
 - a.4) spesa relativa alle perizie tecniche;
- Spese connesse all’investimento immateriale:
 - c.1) acquisto di brevetti e licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate, connessi alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
 - c.2) acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
 - c.3) spese connesse all’acquisizione di certificazioni;
- Spese connesse all’acquisizione di servizi reali, rientranti nelle seguenti tipologie:
 - d.1) acquisizione di consulenze specialistiche;
 - d.2) consulenza per studi o indagini (quali valutazioni, strategie, note sintetiche, schemi di progettazione, manuali);
- Spese di gestione:
 - e.1) nuovo personale;
 - e.2) affitto dei locali della sede operativa nel quale viene realizzato il progetto di impresa;

¹ Nell’ipotesi di mancata riconducibilità ad un’azione specifica del PNRR si procederà, in sinergia con gli orientamenti tecnici comunitari e nazionali, mediante schede di auto valutazione coerenti sulla base dei sei obiettivi ambientali di cui all’art. 17 del regolamento UE n. 2020/852, della coerenza con il quadro normativo programmatico vigente e del rispetto delle Best Available Techniques (BAT), ossia di quelle condizioni, da adottare nel corso di un ciclo di produzione, che sono idonee ad assicurare la più alta protezione ambientale a costi ragionevoli.



- e.3) spese relative alle utenze (luce, acqua, telefono, gas e collegamento internet);
- e.4) spese di promozione (stampa di materiale commerciale e pubblicitario, acquisto del dominio della pagina web, campionari, realizzazione pagine web, partecipazioni a fiere altro);
- e.5) spese amministrative direttamente connesse alla redazione del progetto di investimento candidato, di assistenza contabile e fiscale.

Investimenti/tipologie di spese compatibili con i requisiti DNSH sotto la condizione del rispetto delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni

○ **B3) Opere edili/murarie ed impiantistiche**

Non sono ammesse le ristrutturazioni o le riqualificazioni di edifici ad uso produttivo o similari destinati:

- estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori⁵⁰ e agli impianti di trattamento meccanico biologico

Non è ammessa la costruzione di edifici all'interno di:

- terreni coltivati e seminativi con un livello da moderato ad elevato di fertilità del suolo e biodiversità sotterranea, destinabili alla produzione di alimenti o mangimi, come indicato nell'indagine LUCAS dell'UE e nella Direttiva (UE) 2015/1513 (ILUC) del Parlamento europeo e del Consiglio
- terreni che corrispondono alla definizione di foresta, laddove per foresta si intende un terreno che corrisponde alla definizione di bosco di cui all'art. 3, comma 3 e 4, e art. 4 del D. lgs 34 del 2018, per le quali le valutazioni previste dall'art. 8 del medesimo decreto non siano concluse con parere favorevole alla trasformazione permanente dello stato dei luoghi;
- terreni che costituiscono l'habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea⁴⁶ o nella lista rossa dell'IUCN

- Nel caso di **costruzioni di nuovi edifici**,

- il fabbisogno di energia primaria globale non rinnovabile che definisce la prestazione energetica dell'edificio risultante dalla costruzione non supera la soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero (NZEB, nel Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. La prestazione energetica è certificata mediante attestato di prestazione energetica "as built" (come costruito);
- per gli impianti situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (parchi e riserve naturali, siti della rete Natura 2000, corridoi ecologici, altre aree tutelate dal punto di vista naturalistico, oltre ai beni naturali e paesaggistici del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO e altre aree protette) deve essere condotta un'opportuna valutazione che preveda



tutte le necessarie misure di mitigazione nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc

- Nel caso di **ristrutturazione importante di edifici** (corrispondente a ristrutturazione importante primo livello e secondo livello ex Decreto Interministeriale 26 giugno 2015):
 - o la ristrutturazione è conforme ai requisiti stabiliti nei regolamenti edilizi applicabili per la "ristrutturazione importante" definiti al Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici che recepiscono la direttiva sul rendimento energetico degli edifici (EPBD); o in alternativa, l'intervento deve consentire un risparmio nel fabbisogno di energia primaria globale (EP_{gl,tot}) almeno pari al 30% rispetto al fabbisogno di energia primaria precedente l'intervento.
 - o Censimento Manufatti Contenenti Amianto (MCA), se del caso.

Per le costruzioni di nuovi edifici e per le ristrutturazioni importanti di edifici

- A. Valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027?
 - B. Qualora siano installate, nell'ambito dei lavori, nuove utenze idriche/apparecchi idraulici, gli interventi dovranno garantire il risparmio idrico. Il consumo di acqua deve essere attestato da schede tecniche di prodotto che certificano il ridotto consumo idrico (attestate da etichette secondo norme UE)
 - C. Almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.
 - D. Applicazione dei requisiti dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi", approvato con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, relativi al disassemblaggio e fine vita (2.4.14)
 - E. Per i materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze pericolose di cui al "Authorization List" presente nel regolamento REACH. A tal proposito dovranno essere fornite le Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate.
 - F. Per la gestione ambientale del cantiere dovrà essere redatto specifico Piano ambientale di cantierizzazione (PAC), qualora previsto dalle normative regionali o nazionali.
 - G. Nel caso di costruzioni in legno, 80% del legno vergine utilizzato sia certificato FSC/PEFC o equivalente. Sarà pertanto necessario acquisire le Certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento.
- o I requisiti di cui ai punti B), C), D), E), F), G) sono verificati in caso di conformità del progetto ai Criteri Ambientali Minimi per un'edilizia sostenibile di cui al Decreto 23/06/2022;
- Nel caso di interventi di solo acquisto di edificio (senza interventi di riqualificazione energetica successivi), questo dovrà disporre almeno di un attestato di prestazione energetica di classe C.
 - Nel caso di interventi individuali di ristrutturazione su singole componenti del fabbricato (es. sostituzione



dei corpi illuminanti, infissi, ecc.), che non rientrano nella categoria di ristrutturazione importante, i singoli componenti e sistemi rispettano la conformità ai requisiti minimi fissati per nel Decreto interministeriale 26 giugno 2015 e nel caso in cui sia applicabile, tali componenti, sono classificate nelle due classi di efficienza energetica più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento.

- B4) Macchinari, impianti specifici, attrezzature varie, arredi, hardware, strumentazione tecnologica, nonché i mezzi mobili strettamente necessari allo svolgimento dell'attività.
- Computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche

- I prodotti elettronici acquistati sono dotati di un'etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, ad esempio TCO Certified, EPEAT 2018, Blue Angel, TÜV Green Product Mark o di etichetta equivalente. In alternativa è ammissibile uno dei seguenti elementi: Etichetta EPA Energy Star; Dichiarazione del produttore che attesti che il consumo tipico di energia elettrica (Etec), calcolato per ogni dispositivo offerto, non superi il TEC massimo necessario (Etec-max) in linea con quanto descritto nell'Allegato III dei criteri GPP UE

In assenza di tale etichetta, è richiesto l'elemento di verifica seguente:

- la conformità delle apparecchiature è verificata tramite una dichiarazione del produttore/fornitore di rispetto della seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); Compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE e ss.m.i.)
- Nel caso di server e prodotti di archiviazioni dati, dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424);
- Nel caso di computer fissi e display, marcatura di alloggiamenti e mascherine di plastica secondo gli standard ISO 11469 e ISO 1043.
- Iscrizione alla piattaforma RAEE in qualità di produttore e/o distributore e/o fornitore;

Nel caso di fornitura di apparecchiature TIC ricondizionate/rifabbricate dovrà essere fornita una delle certificazioni di sistema di gestione seguente:

- ISO 9001 e ISO 14001/regolamento EMAS (certificazione di sistema di gestione disponibile sotto accreditamento –il campo di applicazione della certificazione dovrà riportare lo specifico scopo richiesto);
- EN 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita).

Requisito trasversale per apparecchiature per stampa, copia, multifunzione e servizi di Print&Copy;

- conformità alle specifiche tecniche e clausole contrattuali dei Criteri ambientali minimi "Affidamento del servizio di stampa gestita, affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio e acquisto o il leasing di stampanti e di



apparecchiature multifunzione per ufficio, approvato con D.M. 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019”

○ **Mezzi mobili**

- Veicoli commerciali esclusivamente ibridi o elettrici funzionali e strumentali all’attività svolta e al ciclo produttivo dell’impresa

○ **Macchinari, impianti specifici, attrezzature, arredi**

Nel caso di spese relative a macchinari, impianti specifici, attrezzature diverse da apparecchiature elettriche ed elettroniche, il requisito del DNSH è soddisfatto se:

- accompagnati da certificazioni energetiche e/o di sostenibilità ambientale, nonché aderiscano a best practice che garantiscano basse o nulle emissioni in acqua, aria e suolo e ridotto consumo idrico (o ricircolo dell’acqua);
- o dichiarazione, a firma del produttore o di un tecnico abilitato, che attesti che il macchinario/impianto/attrezzatura/arredo soddisfa il requisito del DNSH.
- o in possesso di certificazione ambientale di prodotto (es. Ecolabel) o di processo (es. ISO 14001);

Nel caso in cui le spese previste non possano essere ricondotte ad una delle precedenti casistiche di esclusione ex-ante, sarà necessario dimostrare e dichiarare, mediante adeguata relazione descrittiva, se e in che misura le stesse rispettano i sei obiettivi ambientali di cui all’art. 17 del regolamento UE n. 2020/852, della coerenza con il quadro normativo programmatico vigente e del rispetto delle Best Available Techniques (BAT), ossia di quelle condizioni, da adottare nel corso di un ciclo di produzione, che sono idonee ad assicurare la più alta protezione ambientale a costi ragionevoli.

7. Elementi di verifica ex ante:

Si faccia riferimento alle schede di verifica ex ante allegate, formulando puntuali risposte rispetto ai quesiti presenti. Si raccomanda di fornire ogni elemento utile a consentire di verificare positivamente tutti i vincoli applicabili ai progetti

In particolare:

- **Risposta affermativa “SI”**: rappresenta il fatto che i vincoli indicati sono stati presi in considerazione nella fase progettuale, anche eventualmente tramite certificazioni equivalenti rispetto a quelle individuate nella check list, da indicare puntualmente. Nei casi in cui è applicabile, l’inserimento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nelle procedure di gara consente di assolvere ad una buona parte degli adempimenti DNSH e se ne raccomanda pertanto l’utilizzo.
- **Risposta “NON APPLICABILE”**: Nel caso in cui il progetto non abbia contemplato attività che giustificano la necessità di verificare un vincolo, nella colonna “NON APPLICABILE” andranno esplicitate, nel campo



“commento”, le ragioni di non applicabilità.

- **Risposta negativa “NO”:** Nel caso di vincolo applicabile, ma non è stato ancora tenuto in conto, andrà esplicitamente indicato, avuto riguardo al caso specifico:
 - che è possibile sanare tale lacuna;
 - le tempistiche entro le quali sarà posto rimedio.

8. Elementi di verifica ex post:

Si faccia riferimento alle schede di verifica ex post allegate, formulando puntuali risposte rispetto ai quesiti presenti. Si raccomanda di fornire ogni elemento utile a consentire di verificare positivamente tutti i vincoli applicabili ai progetti:

In particolare:

- **Risposta affermativa “SI”**, se il requisito è soddisfatto anche in caso si disponga di eventuali certificazioni equivalenti o siano state adottate le relative misure di mitigazione.
- **Risposta “NON APPLICABILE”** specificando le motivazioni, nel campo “commento”.

Eventuali risposte “NO” che dovessero residuare, ovvero nei casi in cui il vincolo non è stato rispettato e non è sanabile e/o non sono state adottate misure di mitigazione, implicheranno la non conformità al DNSH del progetto.

Pertanto, alla luce di tale valutazione, è dichiarato che le attività previste nell’ambito dell’operazione da ammettere a finanziamento saranno realizzate nel rispetto dei vincoli DNSH e delle prescrizioni e raccomandazioni sopra riportate.

